

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Assegnazione temporanea in entrata ai sensi dell'art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 - dott.ssa CIRACÌ Sara, Dirigente Psicologo, in servizio a tempo indeterminato presso ASL BAT. Assenso.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O.S. Assunzioni, concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche

Sull'argomento specificato in oggetto, il Direttore Vicario dell'Area Gestione del Personale, Avv. Luigi SPINA, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Collaboratore Amministrativo dott.ssa Ilaria FRIGIONE, propone quanto appresso:

Premesso che la dott.ssa CIRACÌ Sara, Dirigente Psicologo, dipendente a tempo indeterminato presso la ASL BAT, con istanza agli atti di questa Azienda ha chiesto di essere assegnata temporaneamente, ai sensi dell'art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001, presso l'ASL Brindisi ed ha dichiarato:

- di essere genitore di ...omissis... nato/a il 25.08.2025...;
- che la residenza della famiglia è fissata nella provincia di Brindisi;

Preso Atto che l'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 dispone: *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda"*;

Preso atto che la Corte Costituzionale con sentenza n.99 del 04/06/2024 ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa"*;

Rilevato che la norma, nel riconoscere un beneficio nell'esclusivo interesse del minore, ha la finalità di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita e predispone una tutela forte a presidio di valori costituzionali;

Evidenziato che l'eventuale dissenso, per giurisprudenza acclamata, deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali e deve essere motivato in accordo con i principi di correttezza e buona fede che devono informare l'azione della pubblica amministrazione;

Evidenziato che l'assegnazione medesima è subordinata alla formale acquisizione dell'assenso da parte della ASL BAT espletato dallo stesso con nota prot. nr. 30379 del 12/03/2026, agli atti di questa Azienda;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza e concedere l'assenso all'assegnazione temporanea presso questa Azienda, ai sensi art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, alla dott.ssa Ciraci Sara per anni 1 (uno), eventualmente prorogabili, con data di decorrenza da concordare con la ASL BAT;

Richiamata la deliberazione n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

Richiamato, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 "approvazione delle "Linee guida" per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati".

Tanto premesso si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Ilaria FRIGIONE

Direttore Vicario U.O.C. Area
Gestione del Personale Avv. Luigi SPINA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Vicario della U.O.C. Area Gestione del Personale, Avv. Luigi Spina;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **prendere atto** dell'istanza con la quale la dott.ssa CIRACÌ Sara, Dirigente Psicologo, dipendente a tempo indeterminato della ASL BAT, ha chiesto di essere assegnata temporaneamente, ai sensi dell'art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001, presso questa Azienda ed ha dichiarato:
 - di essere genitore di ...omissis... nato/a il 25.08.2025...;
 - che la residenza della famiglia è fissata nella provincia di Brindisi;
2. **dare atto** che, l'eventuale dissenso, per giurisprudenza acclamata, deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali e deve essere motivato in accordo con i principi di correttezza e buona fede che devono informare l'azione della pubblica amministrazione;
1. **dare atto** che l'assegnazione medesima è subordinata alla formale acquisizione dell'assenso da parte della ASL BAT espletato dallo stesso con nota prot. nr. 30379 del 12/03/2026;
2. **concedere** l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 per anni 1 (uno), eventualmente prorogabili, alla dott.ssa CIRACÌ Sara con data di decorrenza da concordare ASL BAT;
3. **dare atto** che la dott.ssa CIRACÌ Sara è tenuta a comunicare l'eventuale venir meno dei presupposti posti dalla norma a fondamento dell'istituto *de quo*;
4. **dare atto** che per il periodo di assegnazione temporanea gli oneri retributivi e contributivi saranno a carico di questa ASL Brindisi che provvederà direttamente al pagamento di oneri stipendiali e competenze accessorie;
5. **trasmettere** il presente provvedimento alla dott.ssa CIRACÌ Sara e alla ASL BAT;
6. **dare atto** che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e/o riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679;
7. **dare** immediata esecutività al presente provvedimento.

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Vincenzo Gigantelli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.